

L. 5 maggio 1976, n. 401 (1).

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974.

2.. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della convenzione stessa.

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini

Il Presidente della Repubblica Italiana e Il Presidente della Repubblica Francese

desiderosi di regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare dei loro cittadini che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e francese, prendendo in considerazione i principi enunciati dalla Convenzione europea del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di pluralità delle cittadinanze e sugli obblighi militari in casi di pluralità di cittadinanze, hanno deciso di concludere una Convenzione a tale effetto. Essi hanno nominato per loro plenipotenziari rispettivamente:

Il Presidente della Repubblica Italiana
Francesco MALFATTI di Montetretto,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,

Il Presidente della Repubblica Francese
Gilbert de CHAMBRUN, Ministro Plenipotenziario,
Direttore delle Convenzioni Amministrative
e degli Affari Consolari

quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicate qui appresso:

- a) con l'espressione «doppio cittadino» si intende ogni persona che posseda simultaneamente la cittadinanza francese e italiana, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati;
- b) con l'espressione «servizio militare» si intende il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio considerato come equivalente dalla legislazione dello Stato ove questo servizio viene prestato;
- c) con l'espressione «residenza abituale» si intende la residenza effettiva, stabile e permanente del doppio cittadino medesimo, tenendo conto del centro dei suoi legami e delle sue occupazioni.

Articolo 2

1. Il doppio cittadino sarà sottoposto agli obblighi di servizio militare della Parte sul cui territorio egli ha la residenza abituale a meno che non dichiari di voler soddisfare tali obblighi nei confronti dell'altra Parte.
2. La dichiarazione prevista nel precedente paragrafo è ammessa solo nel caso in cui la legislazione dello Stato ove il doppio cittadino desidera soddisfare ai suoi obblighi prevede un servizio militare.
3. Il doppio cittadino che ha la residenza abituale sul territorio di un terzo Stato, sceglie quello dei due Stati, Parti della presente Convenzione, nel quale gli intende essere sottoposto agli obblighi del servizio militare.

Articolo 3

1. Il periodo preso in considerazione per determinare la residenza abituale ha inizio dal primo gennaio dell'anno in cui il doppio cittadino compie il 18° anno di età, o dal giorno dell'acquisto della seconda cittadinanza se tale acquisto si verifica dopo l'età di 18 anni. Il periodo stesso termina alla data di incorporazione della frazione di classe alla quale egli appartiene sia in ragione della sua età, sia per aver acquistato la seconda cittadinanza dopo l'età di 18 anni.
2. La facoltà di opzione prevista nel primo paragrafo dell'articolo 2 della presente Convenzione va esercitata esclusivamente durante il periodo indicato nel primo paragrafo del presente articolo.
3. La presentazione delle domande di rinvio dell'incorporazione non pregiudica

la facoltà di esercizio di tale scelta.

Articolo 4

1. Il doppio cittadino che, conformemente alle norme enunciate nei precedenti articoli, avrà soddisfatto gli obblighi del servizio militare ai quali è sottoposto dalla legislazione di una delle Parti, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Parte.

2. Il doppio cittadino che ha acquistato la seconda cittadinanza dopo aver soddisfatto gli obblighi del servizio militare nei confronti della Parte di cui già possedeva la cittadinanza sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi del servizio militare nei confronti dell'altra Parte.

Articolo 5

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente Convenzione:

1. Il doppio cittadino, esentato per inattitudine fisica o dispensato dal compiere i suoi obblighi di servizio militare nello Stato in cui egli deve compierli, in conformità alle norme di cui agli articoli 2 e 3, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi.

2. Tuttavia, se si sarà valso della facoltà di scelta prevista al paragrafo primo dell'articolo 2, egli non potrà beneficiare di dispensa dal servizio militare che nella misura in cui la stessa disposizione esista contemporaneamente nella legislazione dei due Stati.

Articolo 6

Il doppio cittadino che, in virtù di un arruolamento volontario nelle forze armate di uno dei due Stati, avrà compiuto servizi di durata almeno eguale a quella del servizio militare in detto Stato all'epoca del suo arruolamento, sarà considerato come aver soddisfatto i suoi obblighi di servizio militare nei confronti dell'altro Stato.

Articolo 7

Durante il compimento in uno dei due Stati degli obblighi di servizio militare in seguito ad ordine di chiamata o di arruolamento volontario, il doppio cittadino è considerato in situazione regolare nei riguardi della legislazione dell'altro Stato.

Articolo 8

I doppi cittadini che hanno adempiuto ai loro obblighi del servizio militare di leva in uno dei due Stati, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 6, saranno sottoposti in questo Stato agli obblighi del militare in congedo, previsti per i propri cittadini.

Articolo 9

1. In caso di mobilitazione, ciascuno dei due Stati può richiamare sotto le armi solo i doppi cittadini che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio e coloro che, avendo adempiuto agli obblighi militari secondo la sua legislazione, risiedono in un Paese terzo.
2. I doppi cittadini che hanno risposto ad un ordine di mobilitazione in uno dei due Stati saranno considerati in situazione regolare nei confronti della legislazione dell'altro Stato.

Articolo 10

I doppi cittadini sottrattisi agli obblighi del servizio militare saranno segnalati dalle Autorità competenti dello Stato nel quale essi prestavano o avrebbero dovuto prestare servizio alle Autorità competenti dell'altro Stato ed esclusi dal beneficio della presente Convenzione.

Articolo 11

1. I doppi cittadini che perdono una delle due cittadinanze, conservano i benefici delle disposizioni della presente Convenzione che saranno state loro applicate.
2. Essi cessano per il futuro di beneficiare della Convenzione e saranno soggetti soltanto alla legislazione dello Stato di cui hanno conservato la cittadinanza.

Articolo 12

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo la condizione giuridica degli interessati per quanto riguarda la loro cittadinanza.

Articolo 13

I doppi cittadini che anteriormente alla entrata in vigore della presente Convenzione hanno soddisfatto gli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati saranno considerati aver soddisfatto questi stessi obblighi nell'altro Stato.

Articolo 14

1. Per l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2, i doppi cittadini sottoscrivono, a richiesta delle Autorità competenti dello Stato in cui risiedono, una dichiarazione di residenza conforme al Modulo A allegato. Tale dichiarazione deve essere obbligatoriamente sottoscritta prima che gli interessati, che rispondono alla chiamata alle armi disposta dall'uno o dall'altro Stato, siano stati incorporati.
2. Per l'esercizio della facoltà di opzione prevista all'articolo 2 (1° capoverso) i doppi cittadini sottoscrivono, davanti alle Autorità competenti dello Stato di residenza, una dichiarazione di opzione conforme al Modulo B allegato. Copia di tale dichiarazione è trasmessa alle Autorità competenti dell'altro Stato.
3. Per l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2 (3° capoverso) i doppi cittadini residenti sul territorio di uno Stato terzo devono, prima di aver risposto a qualsiasi chiamata alle armi, sottoscrivere un atto di opzione davanti all'Autorità consolare dello Stato nel quale essi desiderano essere sottoposti agli obblighi del servizio militare. Copia di tale atto, conforme al Modulo C allegato, è trasmessa alle Autorità competenti di ciascuno dei due Stati.

Articolo 15

1. Le Autorità competenti dello Stato alla legislazione del quale i doppi cittadini

sono soggetti, in ragione della residenza o della loro opzione, compilano un certificato conforme al Modulo D allegato e lo rimettono agli interessati affinché essi possano comprovare la loro posizione nei confronti dell'altro Stato.

2. Potranno essere rilasciati ad ogni doppio cittadino più certificati successivi per tenere conto dell'evoluzione della sua posizione nei riguardi della legge dello Stato nel quale deve prestare, ha prestato o avrebbe prestato servizio militare se non ne fosse stato regolarmente esentato o dispensato.

3. Le Autorità competenti che compilano tali certificati ne inviano copia alle Autorità consolari dell'Altro Stato.

Articolo 16

Le attestazioni ed i certificati previsti dalla presente Convenzione e, se del caso, gli altri documenti che dovessero essere prodotti al fine della sua applicazione, saranno esenti da ogni legalizzazione.

Articolo 17

Le Amministrazioni competenti delle due Parti Contraenti si consulteranno in vista della messa a punto delle modalità di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 18

Le due Parti Contraenti regoleranno per via diplomatica tutte le difficoltà che potessero derivare dall'interpretazione della presente Convenzione.

Articolo 19

La presente Convenzione si applica all'insieme del territorio di ciascuno dei due Stati.

Articolo 20

1. La Convenzione relativa al servizio militare conclusa il 28 dicembre 1953 tra

la Francia e l'Italia
cesserà di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Tuttavia, i doppi cittadini i quali, in virtù della Convenzione del 1953,
avranno sottoscritto,
anteriore all'entrata in vigore della presente Convenzione, una
dichiarazione di opzione per
l'adempimento dei loro obblighi militari in uno o l'altro Stato, conserveranno i
benefici di detta opzione.

Articolo 21

La presente Convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore il primo giorno
del mese successivo a
quello in cui verranno scambiati gli strumenti di ratifica.

Articolo 22

La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna delle
Parti Contraenti potrà
denunciarla e tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della
sua notifica dall'altra
Parte.

Fatto a Parigi il 10 settembre 1974 in doppio esemplare nelle lingue francese e
italiana, i due testi
facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
F. MALFATTI DA MONTERETTO

Per la Repubblica Francese
G. DE CHAMBRUN

(Si mettono i moduli)

(1) Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 giugno 1976, n. 154.